
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 16 del 15 GEN. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 GEN. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONTINUAZIONE PERIODO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DELLA LAVORATRICE MATR. 95973.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Servizio Trattamento Giuridico

Dr.ssa Maria Schininà

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

15 GEN. 2015

Il 15 GEN. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore della UOC Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità e legittimità

RICHIAMATA la deliberazione n. 267 del 7.2.2014, inerente la prosecuzione per il periodo 1 Gennaio 2014 – 31 Dicembre 2016 delle attività socialmente utili di n. 100 lavoratori di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. N. 2/2001;

TENUTO CONTO CHE l'art. 8 del D. Lgs. n. 468/1997 recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" consente agli enti che utilizzano lavoratori in attività socialmente utili la facoltà di autorizzare periodi di sospensione dalle suddette attività, senza erogazione dell'assegno da parte dell'INPS;

CONSIDERATO CHE in ogni caso, detti periodi di sospensione, non devono essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività socialmente utili;

VISTA l'istanza di sospensione dalle attività socialmente utili, inoltrata dalla lavoratrice matr. 95973 ed assunta al prot. n. 2/Pers. del 5/1/15, per il periodo 1 Gennaio 2015 – 10 Luglio 2015;

ATTESO CHE la sospensione è richiesta in quanto la stessa è destinataria di altro contratto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo "Viale Liguria" di Rozzano (Milano);

RILEVATO inoltre che ai sensi del già citato D. Lgs. n. 468/1997, l'assegno ASU non può essere corrisposto per i periodi di svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno;

VISTO il parere favorevole, a detto periodo di sospensione, rilasciato dal Responsabile dell'ufficio di provenienza in calce all'istanza stessa;

DATO ATTO inoltre che con deliberazioni nr. 1973 del 10.10.2014 e nr. 2271 dell'1.12.2014 alla lavoratrice in questione è stato autorizzato un periodo di sospensione, per analoga motivazione, continuativamente dal 22/9/2014 al 31/12/2014;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, non ravvisando motivi ostativi, di poter autorizzare l'istante alla continuazione del suddetto periodo di sospensione dalle attività socialmente utili;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

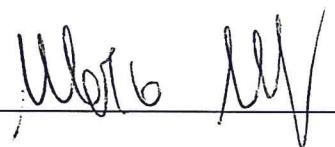
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. AUTORIZZARE, compatibilmente a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 468/1997, la continuazione della sospensione dalle attività socialmente utili della lavoratrice matr. 95973, in servizio presso la Commissione Invalidi Civili di Ragusa, per il periodo 1 Gennaio 2015 – 10 Luglio 2015;

2. CONSIDERARE che per tutto il periodo di sospensione, alla lavoratrice in questione non viene erogato né l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili da parte dell'INPS né l'importo integrativo da parte dell'Azienda e che le relative ore di assenza non potranno essere recuperate successivamente;
3. DARE comunicazione di detto periodo di sospensione, per gli adempimenti consequenziali, alla sede INPS ed agli organi istituzionali competenti.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
		